

STATUTO

MONDOTONDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT VIA
MARIO RAPISARDI 13

Numero REA: CT - 345765

Codice fiscale: 05135320876

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e della legge n. 381/1991, una Società cooperativa sociale denominata **"MONDOTONDO - Società Cooperativa Sociale ONLUS"**.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di **Tremestieri Etneo (CT)**. Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere istituite o sopprese sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, depositi, agenzie, magazzini, rappresentanze ed uffici sia in Italia che all'estero.

La cooperativa, in quanto sociale, è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti e assenti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Mutualità e requisiti di non lucratività

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa, conformemente all'art.1 lett. A) della legge n.381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, attraverso lo svolgimento di attività diverse e la gestione di servizi, in particolare culturali ed educativi, di cui al successivo articolo 4, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

La cooperativa ha lo scopo di procurare continuità di occupazione lavorativa ai soci e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Art. 4 - Scopo sociale

La cooperativa è retta con i principi della mutualità, della solidarietà, della condivisione, del legame con il territorio e dell'autogestione responsabile dell'impresa, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e delle altre leggi in materia vigenti, ed opera in autonomia, libera da condizionamenti partitici.

La Cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilità di continuare l'attività professionale valorizzando la maternità e paternità, offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo. La Cooperativa opera pertanto per il perseguimento degli interessi generali della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini.

La cooperativa si propone di:

a) favorire azioni informativo - formative rivolte ai cittadini sui temi della solidarietà sociale, della qualificazione dei servizi sociali e in genere su tutto ciò che può essere volto a migliorare la qualità della vita;

b) contribuire alle iniziative degli Enti Pubblici in genere e degli Enti ed Associazioni del "terzo settore" tendenti a mantenere in ambiente familiare anziani, minori, infermi, portatori di handicap fisico e psichico;

c) promuovere e favorire le iniziative di studio e di ricerca nella psicologia dell'educazione e della formazione; promuovere, favorire e realizzare iniziative di studio, di ricerca e di costruzione di strumenti d'indagine psicometrica nei vari ambiti in cui si articola la psicologia dell'educazione e della formazione;

d) promuovere campagne di sensibilizzazione quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e di sviluppo; svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative; svolgere attività di informazione, di sensibilizzazione, di ricerca, di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati, mediante la promozione e l'organizzazione di conferenze, seminari, manifestazioni, mostre, spettacoli, inerenti le tematiche sociali, educative e, in generale, delle materie previste dal presente oggetto sociale per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze con riguardo allo scopo sociale.

Per poter curare al meglio gli interessi sociali, la Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici o collaborare con altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore che condividono scopi affini a quelli della Cooperativa, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa potrà agire autonomamente oppure in accordo con

Enti Pubblici e privati anche mediante la partecipazione a gare, la stipula di accordi, convenzioni o altre forme contrattuali idonee a regolamentare le attività, se necessario anche costituendo associazioni temporanee di impresa con altre cooperative sociali, consorzi di cooperative, associazioni ed Enti Privati.

Art. 5 - Oggetto sociale

Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa si propone di:

1. gestire attività sociali, educative e formative a favore di soci e non soci e con particolare riguardo a minori, soggetti svantaggiati e portatori di interessi sociali;
2. allestire, gestire e/o partecipare alla gestione di centri coordinati, poliambulatori e strutture per la prestazione da parte di professionisti e persone regolarmente abilitate e all'uopo autorizzate, sotto la responsabilità di direttori sanitari, di cure mediche in genere, volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia;
3. allestire e gestire asili nido, scuole materne e ludoteche;
4. promuovere e favorire la circolazione dell'informazione scientifica attraverso pubblicazioni, conferenze, convegni e incontri tematici;
5. promuovere studi e ricerche e realizzare iniziative di formazione professionale e scientifica in ambito psico-educativo anche attraverso la costituzione di centri a tal fine organizzati;
6. promuovere studi e ricerche e realizzare iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento psicoeducativo del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola di ogni ordine e grado, nonché alla formazione di tutti coloro, compresi i genitori, che si occupano dell'educazione, anche in contesti extra-scolastici;
7. promuovere studi e ricerche, mediante la realizzazione, la diffusione e lo sviluppo delle attività di prevenzione, attraverso l'uso di strumenti psicodiagnostici e colloqui, mediante la realizzazione di interventi psico-educative, psicoterapeutiche e neuropsicologiche, nei confronti: delle strutture organizzative scolastiche, sociali e formative; dell'infanzia; degli adolescenti; delle donne; degli anziani; delle famiglie; degli immigrati; della devianza; del disagio; dell'emarginazione;
8. promuovere studi e ricerche e realizzare interventi nei vari ambiti in cui si articola la psicologia scolastica con particolare riferimento alle seguenti tematiche:
 - l'orientamento scolastico; le difficoltà e le strategie di apprendimento; il disturbo di attenzione con o senza iperattività (DDAI); i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA); i disturbi generalizzati dello sviluppo; la motivazione; l'autostima; l'integrazione del diversamente abile; il counselling scolastico; la relazione educativa (docente-alunno); la gestione del gruppo classe; il successo formativo; la dispersione scolastica;
9. favorire la formazione e qualificazione professionale dei soci e non attraverso la gestione e/o partecipazione alla gestione di corsi e seminari;
10. assistenza domiciliare educativa a minori anche portatori di

handicap o comunque in situazione di disagio sociale;

11. promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia con la collaborazione e/o con il finanziamento di altri organismi, pubblici o privati, attività educative e formative, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, in qualunque forma, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, convegni, seminari, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione, percorsi formativi, corsi di aggiornamento, animazioni nelle scuole ed altrove, corsi di formazione professionale, sociale e culturale, servizio civile nazionale ed estero, tutoraggio per tirocini formativi, anche accogliendo stage e altre forme di formazione-lavoro;

12. svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli, materiali audiovisivi ed altri strumenti multimediali inerenti l'oggetto sociale;

13. promuovere, organizzare e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, con eventuali annessi pubblici servizi per la somministrazione di bevande ed alimenti, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura ecc.; promuovere creare e gestire centri didattici e di sensibilizzazione sociale sull'utilizzo dei sistemi di produzione di energia alternativa e di eventuali prodotti connessi, di utilizzo di tecnologie eco-compatibili, di produzione agricola secondo metodi biologici;

14. operare nel campo della cooperazione internazionale, attuata in autentico spirito di collaborazione tra popoli e tendente a favorire una più piena realizzazione dell'individuo, sia coinvolgendo e responsabilizzando i propri soci, le associazioni, gli Enti Locali, le scuole, i gruppi di volontariato, le forze sociali organizzate e i cittadini tutti sulle problematiche dello squilibrio tra nord e sud del mondo, della pace e della solidarietà, sia progettando, attuando e/o sostenendo forme di cooperazione diretta o indiretta con le comunità viventi nei Paesi e nelle regioni economicamente svantaggiate, per soddisfare esigenze espresse dalle comunità stesse, determinate in base a principi di autogestione;

15. commercializzare prodotti alimentari e artigianali di imprese sociali, organizzazioni ONLUS o comunque imprese che rispettino criteri di eticità ed equità; produrre e commercializzare prodotti alimentari e/o artigianali in collaborazione con associazioni, comunità, cooperative che condividono e perseguono gli scopi e le finalità del presente statuto e che rispettino i requisiti di tutela della salute e dell'ambiente, della garanzia di non sfruttamento dei lavoratori, dell'equa remunerazione dei prodotti;

16. promuovere occasioni di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle Istituzioni sulle tematiche dell'emarginazione, della povertà, della salute e dell'ambiente;

17. diffondere iniziative di solidarietà internazionale, di scambio di esperienze con vari paesi del mondo, organizzare viaggi di turismo responsabile;

18. promuovere i valori e forme concrete di organizzazione del turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

19. svolgere attività di sostegno alle reti che propongono un modello di economia sociale e solidale, con iniziative tese a favorire il consumo consapevole e valorizzare prodotti naturali, eco-compatibili, produzioni locali e/o provenienti dalla filiera del commercio equo e solidale.

In particolare, per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi:

- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani;
- attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici e in collegamento con le realtà operanti nel territorio;
- promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine o Enti Pubblici, attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attività ludiche, espressive, psicomotorie, socializzanti, in un contesto educativo;
- promuovere e/o collaborare con Enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche psicopedagogiche connesse all'età evolutiva;
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo-culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
- affidamento e gestione di beni confiscati alla mafia;
- corsi di formazione, attività di ricerca e di consulenza; processi di formazione continua di carattere sociale e tecnico; progettazione e la gestione di percorsi formativi rivolti ai soci e a terzi;
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico.

La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di

prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, in ottemperanza e nei limiti fissati dalla inderogabili norme di legge e dei regolamenti.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico e/o tra i non soci sotto ogni forma.

Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la società può:

- a. stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali; partecipare a gare d'appalto per l'assunzione di lavori;
- b. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico o sul mercato;
- c. promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;
- d. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- e. emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
- f. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

La cooperativa può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché ricevere liberalità da impiegare esclusivamente per il perseguimento degli scopi sociali.

Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nel rispetto delle norme dettate in tema di esercizio di professioni riservate agli iscritti in appositi albi o elenchi professionali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Presupposti e tipologie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I conferimenti dei soci sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini

sociali, nonché le persone giuridiche, pubbliche o private, enti o società, che condividono gli scopi sociali della cooperativa e collaborano per il loro raggiungimento, la cui domanda di adesione sia stata accettata dall'organo amministrativo. Non possono essere soci coloro che svolgono attività concorrenziali o contrastanti con l'oggetto sociale della cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore di euro cento (100,00) ciascuna.

I soci cooperatori della cooperativa possono appartenere alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci volontari, che prestano gratuitamente la propria attività lavorativa;
- soci finanziatori, che contribuiscono alla realizzazione degli scopi sociali con un apporto finanziario significativo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla Legge 31/01/1992 n. 59, per quanto non previsto dal successivo art. 14 del presente Statuto;
- soci speciali, persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Art. 7 - Condizioni di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente:

A) se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, professione, l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

B) se persona giuridica, ente o società:

- la denominazione, la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o Partita IVA;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda, nonché la delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla Cooperativa;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, nonché l'allegazione della copia dello Statuto vigente;
- il numero delle quote di capitale sociale che intende sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 43 del presente Statuto.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri

documenti ad integrazione di quelli sopra indicati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 6.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente e al precedente articolo e la inesistenza delle cause di incompatibilità indicate nell'art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta. La deliberazione di ammissione del socio deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

La deliberazione di diniego deve essere motivata e deve essere comunicata all'interessato entro 60 giorni dall'adozione della stessa; a sua volta, l'interessato ha facoltà di chiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego a pena di decadenza, che sulla domanda di ammissione rigettata si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle deliberazioni di diniego di ammissione.

Art. 8 - Domicilio dei Soci

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. Il socio e l'aspirante socio sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei loro dati. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione alla Cooperativa da parte del socio.

In difetto, le comunicazioni si daranno per regolarmente avvenute nel domicilio indicato nella domanda di ammissione.

Art. 9 - Diritti e doveri del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

1. del capitale sottoscritto;
 2. dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di Socio;
- d) a collaborare al buon andamento della cooperativa partecipando alle assemblee, fruendo dei servizi e acquistando i prodotti da essa forniti, divulgando e promuovendo le sue attività;
- e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle

decisioni concernenti le scelte strategiche;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti, nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita della cooperativa, nei limiti della tipologia assunta ed in particolare il socio ha diritto di essere informato sulle attività della cooperativa e di accedere ai relativi servizi.

Art. 10 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da:

- recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se persona fisica;
- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio:

- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso dovrà essere comunicata con richiesta scritta alla Cooperativa, a mezzo lettera raccomandata postale, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se la richiesta viene presentata almeno tre mesi prima della chiusura dello stesso; in caso contrario, avrà effetto con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decidere, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei Soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro 90 giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Spetta all'organo amministrativo constatare entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Art. 12 - Esclusione socio

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato così come meglio specificato nel regolamento redatto ai sensi della legge 142/2001;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;
- h) che sia irreperibile e quindi renda impossibile per gli organi sociali l'accertamento dell'avvenuto recapito delle convocazioni Assembleari e delle altre comunicazioni sociali.

L'accertamento della causa di esclusione è demandato alla valutazione dell'organo amministrativo. Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate per iscritto al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono regolate dalla clausola compromissoria di cui all'art. 43.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e dei rapporti mutualistici pendenti.

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della cooperativa
- i soci lavoratori e volontari che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della cooperativa
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dall'organo amministrativo.

Art. 13 - Morte del socio

In caso di morte del socio spetta agli eredi o legatari la liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

Gli eredi del socio provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare nella partecipazione, salva approvazione del Consiglio di Amministrazione. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Cod. Civ.

Art. 14 - Liquidazione delle quote e responsabilità del socio uscente.

I soci receduti o esclusi ovvero gli eredi del socio defunto hanno diritto:

a) al rimborso delle quote, interamente liberate, di capitale sociale al loro valore nominale, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, decurtata da eventuali perdite d'esercizio e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato;

b) al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito o risparmio sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3 c.c.

I rimborsi sono eseguiti entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-*quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

E' fatto salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido nei confronti del socio, anche derivante da eventuale risarcimento dei danni arrecati alla Società dal socio escluso. Ai sensi dell'art. 2536

del codice civile, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 cod. civ.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato, per iscritto con raccomandata o brevi manu, entro e non oltre la scadenza di un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, a pena di decadenza. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 16 - Categoria soci speciali

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge dall'art. 2527 c.c; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. La delibera di ammissione stabilisce

anche il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti dall'art. 12 del presente statuto, qualora l'organo amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la formazione professionale, il mancato rispetto degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nella carica di amministratori, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi, tranne per quanto riguarda il diritto di voto, a loro riservato esclusivamente nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle relative alle cariche sociali, nonché nelle assemblee straordinarie di modifica dello statuto. Essi non possono rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della relativa domanda.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 17 - Trattamento dei soci cooperatori

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio d'Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di quest'articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori, volontari ed ai soci persone giuridiche.

Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato in caso di crisi occupazionale, ferme restando in ogni caso le competenze

dell'Assemblea in tema di riduzione degli organici in attuazione di programmi di mobilità. Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il regolamento potrà contenere, con tassativo rispetto delle norme legislative in merito e in funzione anche delle precise mansioni attribuite, l'addebito ai soci di sanzioni o danni che i medesimi causino alla cooperativa per dolo, o per colpa, durante la prestazione di lavoro.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Art. 18 - Soci volontari

Ai soci volontari si applica la disciplina dell'art. 2 della L. 381/91. Il loro numero non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

L'ammissione dei soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro, gratuita, da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 9; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

TITOLO IV

Art. 19 - Soci finanziatori

Oltre ai soci cooperatori e ai volontari, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge 59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari.

Art. 20 - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori - sia persone fisiche che giuridiche - i cui conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna. Tali conferimenti costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili esclusivamente

previo gradimento dell'organo amministrativo.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente ed il Consiglio deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere al soggetto da lui indicato. In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c.

La delibera Assembleare dovrà disciplinare l'importo complessivo dell'emissione delle azioni; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; il termine minimo di permanenza del socio sovventore, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla legge, e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti al CdA in fase di emissione e sottoscrizione dei titoli.

In caso di svalutazione del capitale sociale per perdite si procederà alla svalutazione del capitale sociale dei soci finanziatori solo se non sufficiente la svalutazione totale del capitale sociale degli altri soci.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2347 c.c., ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali della cooperativa;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per

un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori sovventori, confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale;
 - dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
 - dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
 - b) dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei Soci deceduti;
 - c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9.2;
 - d) dalla riserva straordinaria;
 - e) da riserve divisibili e da altre riserve costituite dall'assemblea o previste per legge;
 - f) da ogni altro fondo od accantonamento istituito dall'Assemblea, anche a copertura di rischi generici;
 - g) da qualunque liberalità pervenuta alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle alla lettera e), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23 - Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote sociali

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Le quote sono sempre nominative e indivisibili.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio cooperatore. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare quote o azioni della Società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art. 2530 del c.c.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, da compilarsi con i criteri di oculata prudenza, che dovrà essere approvato e pubblicato nei tempi e nelle forme di legge, nonché alla redazione della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei Soci e della comunità tutta.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti.

Il residuo attivo risultante dal bilancio, dedotto il 30% (trenta per cento) per il fondo di riserva legale ordinaria indivisibile, potrà essere così destinato:

- a) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- b) ad eventuale rivalutazione, remunerazione o aumento gratuito del capitale sociale nei limiti di cui all'art.7 della L. 59/92 e successive normative;
- c) ad eventuale remunerazione delle quote dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- d) la restante parte a riserva straordinaria e agli altri eventuali fondi o accantonamenti istituiti dall'Assemblea.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio può deliberare

anche sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti leggi; in ogni caso la ripartizione del ristorno va effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto in apposito regolamento. Il ristorno potrà essere attribuito ai soci solo con le modalità di cui all'art. 2545 sexies, comma 3°, c.c.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento del numero di quote del capitale sociale.

Art. 25 - Prestiti dei soci

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi speciali in materia e secondo apposito regolamento interno.

I prestiti sociali potranno essere fruttiferi o infruttiferi di interessi, secondo quanto delibererà l'assemblea.

Il tasso di interesse massimo sui prestiti fruttiferi verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla normativa vigente per il riconoscimento delle agevolazioni.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 26 - Organi sociali

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato o se previsto per legge.

Art. 27 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi nei modi stabiliti dalla legge ovvero con altro mezzo di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), individuato dal consiglio di amministrazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro Soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai Soci alla società e debitamente annotati sul detto libro Soci).

La convocazione deve essere inviata almeno 9 (nove) giorni prima dell'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni ovvero, nelle ipotesi di legge, 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 - Assemblea: poteri

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e delibera sull'eventuale destinazione

degli utili;

- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) delibera la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio, ove la carica non sia gratuita;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto.

L'Assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 29 - Assemblea: costituzione e deliberazioni

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci con diritto di voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 30 - Voto

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano oppure con schede o altre modalità che permettano comunque la riconoscibilità del voto espresso.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle quote o azioni possedute.

Il socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio non amministratore, né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci. Non possono avere deleghe i soci appartenenti alla categoria speciale e gli amministratori.

Il voto non potrà essere espresso né per corrispondenza né con altro mezzo di comunicazione.

I voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, in ogni assemblea, non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge e il numero di voti da essi portato con arrotondamento al decimale per difetto.

Art. 31 - Assemblea: presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è

presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il Verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatta da un Notaio.

Art. 32 - Organo amministrativo: elezione, composizione e durata.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, da eleggersi tra gli iscritti nel Libro Soci. Il numero dei membri è comunque determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

Gli amministratori sono nominati a tempo indeterminato o per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo, se a termine, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

Art. 33 - Organo amministrativo: convocazione e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, nonché tutte le volte in cui sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di due giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mano o telefonicamente, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente (o dal Vice presidente) e dal Segretario nominato per la redazione e sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci a norma di legge.

Art. 34 - Organo amministrativo: poteri

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Agli stessi è attribuita la competenza nelle materie previste dall'art. 2365, comma 2°, del Codice Civile, nonché la facoltà a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del Codice Civile, nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale e sociale della Cooperativa. Sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

L'Amministratore Unico o, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad altri soggetti, anche non soci, con osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Al fine di decidere su questioni di particolare complessità o rilevanza per la vita della cooperativa stessa, su proposta dell'organo amministrativo che ne definisce gli ambiti, l'Assemblea può istituire con apposito regolamento organi consultivi composti da soci in grado di rendere pareri non vincolanti in tempi accettabili per la buona gestione della cooperativa.

Art. 35 - Integrazione del consiglio.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a norma dell'art. 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti

agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 c.c.

In ogni caso ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 37 - Collegio Sindacale

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato dall'Assemblea il Collegio Sindacale. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci e scelti tra i soggetti aventi i requisiti di legge. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle leggi vigenti. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La loro carica può essere gratuita. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società; vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni dell'organo amministrativo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito Libro. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile salvo che lo stesso, per legge, sia riservato ad altro soggetto.

Art. 38 - Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 2409-bis, ultimo comma c.c., l'assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Nomina dei liquidatori

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 40 - Devoluzione del patrimonio

La cessazione della Società può avvenire per le cause previste dalla legge o per volontà dei soci.

In caso di cessazione l'intero patrimonio sociale, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, prioritariamente ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 Dicembre 1947 n.1577, cui la Cooperativa aderisce.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i Soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità tra i Soci Cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMATIVE APPLICABILI

ART. 43 - Clausola compromissoria

La Cooperativa, vista la sua natura e le sue finalità, si impegna a intraprendere azioni volte a prevenire l'insorgere dei conflitti tra e con i soci, o con gli aspiranti tali, anche attraverso la sperimentazione del consenso partecipato. Tuttavia, qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e applicazione del presente statuto, nonché tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere risolte da un Arbitro nominato dal Presidente della CCIAA di Catania.

Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina entro 30 (trenta) giorni, la stessa dovrà essere effettuata dal Presidente del Tribunale di Catania su istanza della parte più diligente. L'Arbitro deciderà la controversia in via irrituale e secondo equità entro 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione, e la decisione sarà inappellabile e vincolerà irrevocabilmente le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci

ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Sono salve comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Art. 44 - Normative applicabili

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a mutualità prevalente, prevalendo queste anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.TO CATERINA LORENZA MARIA MUSUMECI

F.TO AMATO FILOMENA ROSAMARIA

F.TO MARIA ANGELA COSENTINO

F.TO GIOVANNA DONATO

F.TO PAOLO PENNISI.

La presente è copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Esente da bollo.